



Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 32 del 28/07/2026

Seduta Pubblica.

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **18:30** nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto comunale, sono stati convocati con nota prot. n. 33478 del 23/07/2026 i componenti del Consiglio Comunale.

GUBELLINI CARLO	Presente
CERVELLATI CHIARA	Presente
NAVACCHIA MASSIMILIANO	Presente
VIGNUDELLI CLAUDIA	Presente
MARCHESINI MONICA	Presente
PARESCHI DARIO	Presente
CASTALDINI LORENZO	Presente
CAVINA MATTIA	Presente
GIUSTI MARGHERITA	Presente
ANDREOLI MATTIA	Presente
GIOVANNINI CARLO	Presente
GUERRA ELENA	Assente
SERMENGHI STEFANO	Assente
VISENTINI LORENZO	Assente
SERMENGHI ANDREA	Assente
ALIMENTI CESARE	Presente
MENGOLI MAURO	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Il Segretario Generale RISTAURI LETIZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **13** Consiglieri.

Sono presenti gli Assessori Prata Pier Francesco, Scalambra Elisabetta, Sapienza Lauriana, Grandi Stefano, Monti Sergio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CERVELLATI CHIARA – nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la Presidenza dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno previa designazione degli Scrutatori i Sigg.ri Consiglieri: Pareschi Dario, Giusti Margherita, Alimenti Cesare.

Deliberazione n. 32 del 28/07/2026

DIBATTITO

L'Assessore Stefano Grandi espone il punto.

Interviene il Consigliere Mauro Mengoli.

L'Assessore Grandi risponde.

Ogni intervento è integralmente proposto nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (*TARI*), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (*IUC*);
- l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (*TARI*);
- l'art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (*ARERA*), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019/r/rif del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei

rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 avente per oggetto *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, rinviando a successivi provvedimenti l’individuazione delle modalità operative per la predisposizione dei Piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani;
- la Deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l’aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la Determinazione ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 (TQRIF) ha introdotto uno standard unico e nazionale per la qualità del servizio di gestione dei rifiuti, valido a partire dal 2023;
- la Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (2026-2029) (MTR-3);
- la Deliberazione ARERA n. 480/2025/R/RIF del 04/11/2025 ha approvato i parametri finanziari per l’MTR-3;
- la Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 57 del 02/12/2025, ha approvato i “criteri per la definizione dei parametri di competenza dell’Ente Territorialmente Competente nell’attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) e l’aggiornamento per gli anni 2026 e 2027”;
- l’art. 8 del DPR n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l’art. 1 comma 702 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve adottare, entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- tale ultima disposizione deve essere coordinata con la disciplina regionale in merito alle competenze in tema di determinazione delle tariffe;
- l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;
- il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, così recita *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- ai sensi dell'art. 1, c. 677, della L. 30/12/2025 n. 199 (legge di Bilancio 2026), *che ha modificato i termini previsti dall'art. 3 comma 5 quinquies del DL n. 228/2021 convertito dalla Legge n. 15/2022*, a decorrere dall'anno 2026, i Comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni e le Città Metropolitane istituiscono, con proprio Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1 comma 662 della Legge n. 147/2013 stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (*o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti*) e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

EVIDENZIATO che l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 consente al Comune nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

DATO ATTO che le tariffe, per ogni categoria/sottocategoria omogenea, sono determinate, in ossequio alla disposizione richiamata al punto precedente, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

OSSERVATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (*PEF*), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RAMMENTATO che la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025, relativa al terzo periodo regolatorio 2026/2029, ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), aggiornando i parametri per la determinazione delle tariffe TARI e l'individuazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento, confermando i limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie e rafforzando la stretta coerenza tra i costi riconosciuti e la qualità del servizio reso all'utenza dal gestore;

ATTESO che l'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif (*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 - MTR-3*) non disciplina direttamente il concreto metodo di calcolo e di ripartizione delle tariffe all'utenza finale, confermando, per tale aspetto,

l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 (*Metodo Normalizzato*) basato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicarsi in assenza di sistemi di misurazione puntuale della quantità e qualità dei rifiuti prodotti;

RILEVATO che le disposizioni regolatorie dettate dall'Autorità per il periodo 2026-2029 (*MTR-3*), anche in coordinamento con la deliberazione n. 396/2025/R/rif (*TICSER*), confermano l'utilizzo dei parametri strutturali del D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione del costo totale del servizio tra le macro-categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, in continuità con i criteri di ripartizione della normativa vigente;
- determinazione delle tariffe fisse e variabili da applicare all'utenza finale, in coerenza con i coefficienti e le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b di cui agli allegati del D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise (*per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti*) in 30 categorie, così come previste dal richiamato DPR n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione ARERA n. 397//2025/R/rif (*MTR-3*), anche in coordinamento con le disposizioni sul riparto tariffario di cui alla deliberazione n. 396/2025/R/rif (*TICSER*), rinvia ai criteri del comma 651 della Legge n. 147/2013, legittimando l'adozione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani*";

RITENUTO, pertanto, che anche in applicazione del metodo MTR-3 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di crescita determinati ai sensi dell'art. 4 dell'*MTR-3* (*Allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif*), in virtù del quale:

- la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni;
- le entrate tariffarie determinate per le annualità del periodo regolatorio 2026-2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annuale, calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:
 - a) tasso di inflazione programmata;
 - b) coefficiente di recupero della produttività;

c) coefficiente per il potenziamento del servizio, correlato al grado di efficienza economica della gestione e al raggiungimento di specifici obiettivi ambientali e qualitativi (*di consolidamento o miglioramento*);

PRESO ATTO che le tariffe TARI da approvare per l'anno 2026 devono avere a riferimento i costi del PEF;

ATTESO che l'elaborazione del Piano Economico Finanziario (*PEF*) per il terzo periodo regolatorio (2026-2029) deve tenere conto dei criteri per la valorizzazione delle componenti di costo e di ricavo, nonché per la loro imputazione tariffaria, stabiliti dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF (*Metodo Tariffario Rifiuti - MTR-3*);

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-3 prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF, ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 397/2025/R/RIF;

VISTO l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, il quale disciplina il procedimento di approvazione delle predisposizioni tariffarie per il periodo regolatorio 2026-2029, confermando in capo all'Ente Territorialmente Competente (*ETC*) l'obbligo di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati contabili attraverso l'attività di validazione interna (*nel rispetto dei requisiti di terzietà di cui all'Articolo 30 del medesimo MTR-3*) e disponendo la successiva trasmissione telematico-informatica degli atti all'Autorità entro i termini di legge per la definitiva approvazione;

RILEVATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni regolatorie stabilite dall'Autorità per il terzo periodo regolatorio (2026-2029), ARERA ha il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria del Piano Economico Finanziario (*PEF*) e di tutti gli atti trasmessi dall'Ente Territorialmente Competente;

DATO ATTO che, in coerenza con le vigenti regole metodologiche stabilite dall'Autorità per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (*deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif*), occorre procedere alla detrazione dal totale dei costi del PEF delle componenti e poste correttive individuate al punto 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021 (*espressamente confermata e recepita nei modelli di calcolo dell'MTR-3 e all'art 4 punto 5 della DETERMINAZIONE 7 NOVEMBRE 2025, N. 1/DTAC/2025*), al fine di determinare il reale fabbisogno da coprire con la tariffa a carico degli utenti e nello specifico:

- le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali (*di cui all'art. 33-bis del DL n. 248/07*);
- le riscossioni effettive derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- eventuali ulteriori partite di detrazione stabilite dall'Ente Territorialmente Competente;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF validati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare

riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

PRESO ATTO della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, recante l'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (*MTR-3*), ai fini delle predisposizioni tariffarie per il quadriennio 2026-2029 e per la definizione delle entrate tariffarie di riferimento per l'anno 2026;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Castenaso è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del DL n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 e rappresentato da ATERSIR (*Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, autorità a ciò deputata dalla Legge Regionale n. 23 del 23.12.2011*), che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente contemplate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RILEVATO che con deliberazione n. 46 del 10/07/2026 avente per oggetto "PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026-2029 DEL BACINO TERRITORIALE DI 47 COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E 3 COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE GESTITO DAL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA HERA S.P.A., GIACOMO BRODOLINI SOC.COOP. E CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 5 LETT. B) E C) L.R. 23/2011 E DELLA DELIBERAZIONE ARERA 397/2025/R/RIF" è stato validato dal Consiglio d'ambito di ATERSIR il piano finanziario periodo regolatorio 2026-2029, redatto, limitatamente ai servizi e alle componenti di rispettiva pertinenza, dal "Gestore raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento e lavaggio strade" RTI Hera Spa- Giacomo Brodolini soc. coop.- Consorzio Stabile EcoBi e dal "Gestore tariffe e rapporti con gli utenti" Comune di Castenaso;

ESAMINATO il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato "1"*), il quale espone un costo complessivo massimo per l'anno 2026 di € 3.143.054,00;

DATO ATTO che:

- il suddetto Piano è declinato in costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie destinate alla relativa copertura;
- la predisposizione dei Piani Economico-Finanziari per il periodo regolatorio 2026-2029, di cui all'art. 7 commi 7.1 e 7.2, della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif (MTR-3), viene effettuata sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità e degli schemi tipo approvati con la Determinazione n. 1/DTAC/2025 e che a tal fine i Gestori del servizio sono tenuti a trasmettere i propri dati e le informazioni pertinenti agli organismi competenti (*ETC*) per le successive attività di validazione;

CONSIDERATO che il citato Piano Economico Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013 (*come modificato dall'art. 1 comma 27 lett. b) della Legge n. 208/2015*), il quale prevede che il Comune nella determinazione dei costi del servizio debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, i cui criteri di convergenza e di efficientamento sono stati strutturalmente integrati dall'Autorità all'interno delle regole di calcolo del metodo MTR-3 (Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif);

CONSIDERATO altresì che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (*Allegato "2"*), determinate sulla base del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui qui si prende atto e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2026, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;

RITENUTO, sulla base di quanto suesposto:

- di prendere atto del Piano finanziario 2026, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e sintetizzato, per gli aspetti economici, nell'Allegato "1" alla presente deliberazione;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, confermando quelle in vigore per il 2025;

DATO ATTO che:

- l'art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- l'art. 19 comma 7 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, fissa la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti (salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana), variando, inoltre, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del TEFA alla competente Provincia/Città Metropolitana;
- con riferimento al tributo provinciale di cui al punto precedente, la Città Metropolitana di Bologna ha deliberato, con Atto del Sindaco Metropolitano n. 209 del 27/11/2025, la misura del 5% per l'anno 2026;

DATO ATTO altresì che:

- con deliberazione n. 386/2023/R/rif l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti a due differenti fattispecie: la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ed il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi;
- tali componenti perequative (denominate UR1,a e UR2,a) hanno effettività a partire dal 1° gennaio 2024 e si aggiungono alla TARI, al fine di distribuire sulla collettività nazionale gli oneri per le due differenti problematiche. Infatti, ARERA ha stabilito, a livello nazionale, la misura dell'esborso che ogni contribuente dovrà versare contestualmente al pagamento della Tassa sui Rifiuti, pari complessivamente a € 1,60 per ciascuna utenza;
- nello specifico le due componenti perequative introdotte dall'Autorità risultano così articolate:
 - UR1,a: destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (sono i rifiuti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), della Legge n. 60/2022, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (sono i rifiuti di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 60/2022, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter) del D.Lgs. n. 152/06), con unità di misura € 0,10/utenza per anno;
 - UR2,a: destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura € 1,50/utenza per anno;
 - gli importi riscossi dal Comune a titolo di componenti perequative saranno riversati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

- il DPCM n. 24 del 21/01/2025, attuativo dell'articolo 57-bis del DL n. 124/2019, introduce, con decorrenza 01.01.2025, il "bonus sociale TARI" per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico (*bonus pari al 25% della tassa sui rifiuti riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a € 9.530,00 elevato a € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico*) prevedendo che le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie vengano stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto;
- con deliberazione n. 133/2025, pubblicata il 1° aprile 2025, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha avviato, in via consultiva, un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 nell'ambito del quale:
 - a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto attraverso l'introduzione di una nuova componente perequativa denominata UR3 dell'importo indicativo di € 6,00, da applicare a tutte le utenze domestiche e non domestiche, con l'intento di generare un gettito perequativo nazionale, da versare alla CSEA (*Cassa per i Servizi energetici e ambientali*), con successivo rimborso dei soggetti che gestiscono direttamente la TARI, ivi inclusi i Comuni;
 - b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti;
 - c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
 - d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;
- il termine di conclusione del procedimento di cui al punto precedente era fissato al 31.12.2025;
- con successiva deliberazione n. 355/2025/R/rif (*Testo Unico Bonus Rifiuti - TUBR*) ARERA ha definito i meccanismi operativi per l'utilizzo dei fondi derivanti dalla summenzionata componente perequativa UR3;

PRECISATO che il Piano finanziario 2026, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, dovrà essere trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'articolo 7.6 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

PRESO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 22.07.2026;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi (per l'istruttoria relativa alla definizione delle voci di costo/provento del Gestore Comune) e dal Responsabile Area Tecnica (per l'istruttoria relativa al concorso alla definizione del costo del Gestore RTI Hera Spa-

Giacomo Brodolini soc. coop.- Consorzio Stabile EcoBi) mentre in ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere favorevole dal Responsabile Area Bilancio Controllo di Gestione e Tributi;

La Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la proposta di deliberazione, che il Consiglio Comunale approva a maggioranza dei voti, con il seguente esito:

Presenti: n. 13 - Votanti: n. 13

Favorevoli: n. 11

Sindaco - Carlo Gubellini
Chiara Cervellati (Partito Democratico Castenaso)
Massimiliano Navacchia (Partito Democratico Castenaso)
Claudia Vignudelli (Partito Democratico Castenaso)
Monica Marchesini (Partito Democratico Castenaso)
Dario Pareschi (Partito Democratico Castenaso)
Lorenzo Castaldini (Partito Democratico Castenaso)
Mattia Cavina (Partito Democratico Castenaso)
Margherita Giusti (Tu@ Castenaso)
Mattia Andreoli (Tu@ Castenaso)
Carlo Giovannini (Tu@ Castenaso)

Astenuti: n. 2

Cesare Alimenti (Fratelli d'Italia)
Mauro Mengoli (Castenaso, Si Cambia)

Contrari: nessuno

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo metodo **MTR-3 approvato con deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif e sintetizzato, per gli aspetti economici, nell'Allegato "1" alla presente deliberazione, prendendo atto dei parametri di competenza del medesimo Ente di Governo dell'Ambito** determinata ai sensi della richiamata disciplina regolatoria vigente;
2. di determinare per l'anno 2026 le tariffe della Tassa sui rifiuti (*TARI*) articolate per utenze domestiche e utenze non domestiche, così come debitamente specificato nell'Allegato "2" al presente provvedimento, evidenziando che sono confermate le tariffe 2025;
3. di dare atto che i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni e le Città Metropolitane istituiscono, con proprio Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

4. di dare atto che sull'importo della TARI, si applicano:
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia oggi Città Metropolitana pari al 5%;
 - le tre componenti perequative, introdotte da ARERA con deliberazioni n. 386/2023/R/rif, e n. 133/2025 così articolate:
 - UR1,a: destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (sono i rifiuti di cui all'art. 1 comma 2 lett. A), della Legge n. 60/2022, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. B-ter) del D.Lgs. n. 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (sono i rifiuti di cui all'art. 1 comma 2 lett. B) della Legge n. 60/2022, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. B-ter) del D.Lgs. n. 152/06), con unità di misura € 0,10/utenza per anno;
 - UR2,a: destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura € 1,50/utenza per anno;
 - UR3,a: destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per il bonus sociale, con unità di misura indicativa suscettibile di variazione € 6,00/utenza per anno;
5. di inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/98.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A SEGUITO di votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai **n. 13 Consiglieri presenti e votanti**;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Città di Castenaso

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente del Consiglio
CERVELLATI CHIARA

IL Segretario Generale
RISTAURI LETIZIA